

COOKIE POLICY

Questo sito utilizza i cookies per migliorare l'esperienza di navigazione da parte dell'utente. Tutti i dettagli sono disponibili cliccando qui.

Proseguendo nella navigazione si accetta l'uso dei cookie.

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), e in relazione ai dati personali di cui lo Studio entrerà nella disponibilità mediante l'affidamento delle pratiche, si comunica quanto segue:

Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali

Titolare del trattamento è l'Avvocato Filippo Alioto (di seguito indicato anche come "Professionista") con domicilio professionale eletto a Sant'Agata Militello (ME), Via Enrico Cosenz n. 367. Il Titolare può essere contattato utilizzando i recapiti indicati nell'apposita sezione "CONTATTI" presente su questo sito. Lo Studio legale del Titolare non ha nominato un responsabile terzo (RPD o DPO) per la protezione dei dati personali.

Finalità del trattamento dei dati

Il trattamento è finalizzato alla corretta e completa esecuzione dell'incarico professionale ricevuto, sia in ambito giudiziale che in ambito stragiudiziale. I dati saranno trattati anche al fine di adempiere agli obblighi previsti in ambito fiscale e contabile e di rispettare gli obblighi incombenti sul Professionista previsti dalla normativa vigente.

I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi compresi dispositivi portatili) e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate.

Base giuridica del trattamento

Lo Studio del Professionista tratta i dati personali laddove il trattamento sia necessario all'esecuzione del mandato o all'esecuzione di misure precontrattuali o contrattuali adottate su richiesta; laddove sia necessario per adempiere un obbligo legale incombente sul Professionista; ovvero ancora laddove tale trattamento sia basato su un preventivo consenso espresso

Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali

La mancata comunicazione dei dati personali impedisce il perfezionamento del rapporto contrattuale tra il Professionista ed il Cliente.

Conservazione dei dati

I dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo di durata del contratto e, successivamente, per il tempo in cui il Professionista sia soggetto a obblighi di conservazione per finalità fiscali o per le altre finalità previste e consentite dall'ordinamento.

Comunicazione dei dati

I dati personali potranno essere comunicati a:

- consulenti e commercialisti o altri legali che erogino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati;
- istituti bancari e assicurativi che erogino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati;
- soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge;
- Autorità giudiziarie o amministrative, per l'adempimento degli obblighi di legge.

Profilazione e diffusione dei dati

I dati personali non sono in alcun modo soggetti a diffusione ovvero a processi decisionali interamente automatizzati, ivi compresa la profilazione.

Diritti dell'interessato

Tra i diritti riconosciuti al Cliente dal GDPR rientrano quelli di chiedere al Professionista l'accesso ai suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che lo riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione al trattamento dei suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR); richiedere ed ottenere dal Professionista - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali); opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari che lo riguardano; revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati sensibili o supersensibili), fermo restando che il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità; proporre reclamo a un'Autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it).

INFORMATIVA DEONTOLOGICA

Il presente sito ha finalità esclusivamente informative.

Non si effettuano consulenze online.

A norma dell'art. 10 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 rubricato "informazioni sull'esercizio della professione", è consentita all'avvocato la pubblicità informativa sulla

propria attività professionale, sull'organizzazione e struttura dello studio e sulle eventuali specializzazioni e titoli scientifici e professionali posseduti.

La pubblicità e tutte le informazioni diffuse pubblicamente con qualunque mezzo, anche informatico, debbono essere trasparenti, veritiere, corrette, e non devono essere comparative con altri professionisti, equivoche, ingannevoli, denigratorie o suggestive.

In ogni caso le informazioni offerte devono fare riferimento alla natura e ai limiti dell'obbligazione professionale.

L'inosservanza delle disposizioni dell'articolo 10 della legge 31 dicembre 2012 costituisce illecito disciplinare.

Le informazioni fornite sul presente sito web sono rispettose dell'articolo 10 sopra citato.

Si precisa altresì, al fine di evidenziare la natura e i limiti dell'obbligazione professionale, che il rapporto tra avvocato e cliente si basa sulla fiducia; l'avvocato opera in virtù del mandato ricevuto e nei limiti dello stesso, ed è tenuto ad eseguire l'incarico – anche avvalendosi di collaboratori e sostituti – con autonomia di giudizio tecnico avuto riguardo alla natura del suo oggetto e nel rispetto dei principi, anche deontologici, che disciplinano l'attività forense, ma senza che vi sia l'obbligo di conseguire il risultato voluto dal cliente.

Si riportano, in ordine all'espletamento del mandato e agli obblighi ulteriori che ne derivano, gli articoli 26, 27 e 28 del Codice Deontologico Forense (<http://www.consigionazionaleforense.it/web/cnf/il-nuovo-codice-deontologico>):

Art. 26 – Adempimento del mandato

L'accettazione di un incarico professionale presuppone la competenza a svolgerlo.

L'avvocato, in caso di incarichi che comportino anche competenze diverse dalle proprie, deve prospettare al cliente e alla parte assistita la necessità di integrare l'assistenza con altro collega in possesso di dette competenze.

Costituisce violazione dei doveri professionali il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato o alla nomina, quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita.

Il difensore nominato d'ufficio, ove sia impedito di partecipare a singole attività processuali, deve darne tempestiva e motivata comunicazione all'autorità procedente ovvero incaricare della difesa un collega che, ove accetti, è responsabile dell'adempimento dell'incarico.

La violazione dei doveri di cui ai commi 1 e 2 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento. La violazione dei doveri di cui ai commi 3 e 4 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Art. 27 – Doveri di informazione

L'avvocato deve informare chiaramente la parte assistita, all'atto dell'assunzione dell'incarico, delle caratteristiche e dell'importanza di quest'ultimo e delle attività da espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di soluzione.

L'avvocato deve informare il cliente e la parte assistita sulla prevedibile durata del processo e sugli oneri ipotizzabili; deve inoltre, se richiesto, comunicare in forma scritta, a colui che conferisce l'incarico professionale, il prevedibile costo della prestazione.

L'avvocato, all'atto del conferimento dell'incarico, deve informare la parte assistita chiaramente e per iscritto della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione previsto dalla legge; deve altresì informarla dei percorsi alternativi al contenzioso giudiziario, pure previsti dalla legge.

L'avvocato, ove ne ricorrano le condizioni, all'atto del conferimento dell'incarico, deve informare la parte assistita della possibilità di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato.

L'avvocato deve rendere noti al cliente ed alla parte assistita gli estremi della propria polizza assicurativa.

L'avvocato, ogni qualvolta ne venga richiesto, deve informare il cliente e la parte assistita sullo svolgimento del mandato a lui affidato e deve fornire loro copia di tutti gli atti e documenti, anche provenienti da terzi, concernenti l'oggetto del mandato e l'esecuzione dello stesso sia in sede stragiudiziale che giudiziale, fermo restando il disposto di cui all'art. 48, terzo comma, del presente codice

Fermo quanto previsto dall'art. 26, l'avvocato deve comunicare alla parte assistita la necessità del compimento di atti necessari ad evitare prescrizioni, decadenze o altri effetti pregiudizievoli relativamente agli incarichi in corso.

L'avvocato deve riferire alla parte assistita, se nell'interesse di questa, il contenuto di quanto appreso legittimamente nell'esercizio del mandato.

La violazione dei doveri di cui ai commi da 1 a 5 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento. La violazione dei doveri di cui ai commi 6, 7 e 8 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Art. 28 – Riserbo e segreto professionale

È dovere, oltre che diritto, primario e fondamentale dell'avvocato mantenere il segreto e il massimo riserbo sull'attività prestata e su tutte le informazioni che gli siano fornite dal cliente e dalla parte assistita, nonché su quelle delle quali sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato.

L'obbligo del segreto va osservato anche quando il mandato sia stato adempiuto, comunque concluso, rinunciato o non accettato.

L'avvocato deve adoperarsi affinché il rispetto del segreto professionale e del massimo riserbo sia osservato anche da dipendenti, praticanti, consulenti e collaboratori, anche occasionali, in relazione a fatti e circostanze apprese nella loro qualità o per effetto dell'attività svolta.

È consentito all'avvocato derogare ai doveri di cui sopra qualora la divulgazione di quanto appreso sia necessaria:

- a) per lo svolgimento dell'attività di difesa;
- b) per impedire la commissione di un reato di particolare gravità;
- c) per allegare circostanze di fatto in una controversia tra avvocato e cliente o parte assistita;
- d) nell'ambito di una procedura disciplinare.

In ogni caso la divulgazione dovrà essere limitata a quanto strettamente necessario per il fine tutelato.

La violazione dei doveri di cui ai commi precedenti comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura e, nei casi in cui la violazione attenga al segreto professionale, l'applicazione della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da uno a tre anni.